

COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale dell'organo di revisione n. 25/2025 del 26/11/2025

***Oggetto: Controllo della compatibilità dei costi
della contrattazione decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio***

Il sottoscritto Ricciardiello Marco, nominato Revisore dei Conti del Comune di Torre Pellice per il periodo 31/01/2025 – 31/12/2027 con deliberazione n. 59 del Consiglio comunale in data 28/11/2024,

Premesso che

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 17/12/2024 ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027;
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 17/12/2024 ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 13/1/2025 ha approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027, in attuazione del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 13 del 27/1/2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 128 del 3/11/2025 ha espresso gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa;
- con determina n. 343 del 04/11/2025 del responsabile dei Servizi Finanziari, è stato quantificato, per l'anno 2025, il fondo da destinare alla disciplina delle risorse decentrate, per le politiche di sviluppo delle risorse umane;
- in data 13/11/2025 la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo – parte economica 2025;

ha ricevuto,

in data 25/11/2025, per il controllo della compatibilità con i vincoli di bilancio, il testo della preintesa sul Contratto Collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023/2025 – annualità 2025, corredato della Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria ex art. 40, comma 3-sexies, DLgs 165/2001;

Preso atto




delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali.

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001”;

Richiamato

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo



5.2);

Esaminate

- la determinazione di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;
- la preintesa sul Contratto Collettivo decentrato integrativo – parte economica 2025 siglata in data 13/11/2025 dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione sindacale;
- La Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria ex art. 40, comma 3-sexies, DLgs 165/2001;

Preso atto

della quantificazione del “fondo”, come di seguito riassunto:

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	euro 101.592,73
Totale decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	euro 16.988,43
Totale risorse fisse dopo le decurtazioni (A-B)	euro 84.604,30
Totale risorse variabili (C)	euro 19.945,56
Decurtazioni sulle voci variabili (D)	euro 0,00
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni	euro 19.945,56
Totale Fondo (A-B)+(C-D)	euro 104.549,86

e della seguente definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa:

Totale risorse non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)	euro 61.331,93
Totale risorse regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)	euro 43.217,93
Totale utilizzo (A+B)	euro 104.549,86

Verificato

che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione;
- la preintesa sul Contratto Collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023/2025 – annualità 2025 riporta le risultanze della costituzione del fondo e la relativa destinazione;

Tutto ciò considerato, certifica

la compatibilità dei costi derivanti dall'esaminata ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2023/2025 – annualità 2025 con i vincoli di bilancio.

Vercelli, 26/11/2025

L'organo di revisione

